

R.D. 20 ottobre 1939, n. 2237 (stralcio)

Approvazione del regolamento di esecuzione del R.D.L. 16 giugno 1938, n. 1061, contenente provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale

Art. 11

Nel pubblico registro cinematografico devono essere annotate per ciascun film le indicazioni contenute nella relativa denuncia. I fogli del registro devono essere conformi al modello allegato II-A, per i film di lungometraggio, al modello allegato II-B, per i film di cortometraggio, al modello allegato II-C, per i film di attualità (Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 4 luglio 1967, n. 773.)

Le annotazioni vengono eseguite in ordine cronologico in seguito a notificazione a mezzo ufficiale giudiziario degli atti intervenuti tra le parti, debitamente registrati.

In calce agli atti stessi, devono, a cura delle parti con apposita nota, essere elencati gli estremi essenziali da riportarsi sul registro.

Le denunce presentate vengono classificate o riportate sul registro secondo il numero progressivo ad esse assegnato.

Le annotazioni prendono invece ciascuna un proprio numero d'ordine.

Sia le denunce che gli atti relativi alle annotazioni vengono conservati per ciascun film in separati fascicoli.

La S.I.A.E. è responsabile di fronte ai terzi della regolarità nella tenuta del registro cinematografico e della conservazione degli atti relativi.

Art. 12

Le riscossioni dei diritti dovuti alla S.I.A.E. per le iscrizioni e il rilascio dei certificati devono risultare da apposito bollettario a madre e figlia conforme al modello annesso al presente decreto (allegato III), firmato d'ordine nostro, dal ministro proponente».